

STATUTO UNICEDIL

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione tra imprese di costruzioni e ristrutturazioni edilizie, di impiantistica e serramentiste denominata "Unicedil", di seguito denominata "Associazione".

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, via Resuttano n. 34 (CAP 00132).

Potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed europeo.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e avrà quindi durata illimitata.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è costituita al fine di promuovere e valorizzare i prodotti e le lavorazioni realizzati dagli associati e alla qualificazione delle imprese aderenti, operanti nel settore delle lavorazioni dell'alluminio, del vetro, del ferro, della pietra, del legno nonché della ristrutturazione edilizia, del restauro, dell'artigianato artistico e si propone di:

1. accrescere l'efficienza, la produttività e l'immagine delle imprese socie attraverso lo sviluppo dei servizi per la promozione, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica, produttiva ed organizzativa, commerciale e gestionale delle imprese aderenti;

2. promuovere l'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento

di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

3. diffondere e trasferire l'innovazione tecnologica e commerciale mediante volumi, manualistica, riviste tecniche specializzate e strumenti editoriali di altra natura;

4. effettuare studi e ricerche sui settori in cui opera l'Associazione;

5. erogare servizi amministrativi, tecnici, informatici, gestionali, di marketing, di controllo, di gestione, di commercio elettronico, in favore delle imprese associate;

6. attuare tutte quelle iniziative che siano complementari, attinenti ed accessorie con le finalità esposte sopra.

A tali scopi può provvedere a:

a) realizzare prove di laboratorio sui prodotti delle imprese associate atte a verificarne il livello qualitativo e lo stato di conformità alle vigenti norme di settore, supportando anche le imprese nell'adempimento degli obblighi legislativi connessi;

b) gestire iniziative e studi atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione e dei servizi dei soci;

c) occuparsi dell'organizzazione di mostre e fiere espositive sui prodotti delle imprese associate;

d) gestire la partecipazione degli associati a mostre e fiere in Italia e all'estero;

e) raccogliere informazioni e conoscenze di settore per diffonderne i risultati con gli strumenti editoriali più appropriati;

f) istituire corsi di formazione professionale;

g) gestire iniziative tecniche, commerciali e pubblicitarie a favore degli associati;

h) promuovere la partecipazione ed organizzare: corsi di formazione professionale, congressi, seminari, convegni che abbiano come scopo la valorizzazione delle attività degli associati;

i) assumere donazione o contributi da qualsiasi Ente, Istituto bancario, privati o società.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, produttiva o quant'altro, necessari ed anche solamente utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi o a questi strumentali e accessori.

Al fine di ridurre i costi di gestione, nonché di effettuare iniziative economicamente valide, l'Associazione potrà svolgere l'attività di cui ai commi precedenti, anche per imprese non associate.

ART. 5 – REQUISITI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Il numero delle imprese associate è illimitato e possono associarsi tutte le imprese che svolgono la propria attività nei settori dei serramenti, dell'edilizia in generale, del restauro, dell'artigianato artistico ed attività similari e collegate. Possono inoltre appartenere all'Associazione di categoria, enti pubblici, enti privati di ricerca e assistenza tecnica e finanziaria.

Non possono associarsi coloro che sono in contrasto con le attività dell'Associazione o non ne rispettano integralmente il presente Statuto.

Il domicilio delle imprese associate, per quanto attiene i loro rapporti con

l'Associazione, è quello risultante dal Libro Soci.

Le imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente all'Associazione eventuali variazioni del loro domicilio.

ART. 6 – AMMISSIONE

L'impresa che intenda assumere la qualità di associata deve presentare all'Associazione apposita domanda, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:

a) la denominazione, l'indicazione della ragione sociale e la sede legale dell'impresa;

b) le generalità complete del titolare o del legale rappresentante;

c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale è esercitata;

d) la dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente le disposizioni e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

e) la dichiarazione di impegno a versare - non appena ricevuta, a mezzo posta elettronica certificata, comunicazione della avvenuta accettazione della sua richiesta di adesione - la quota di ingresso e affiliazione (quota di adesione iniziale) sì come indicata al successivo articolo 7;

f) le generalità della persona autorizzata a rappresentare a tutti gli effetti la società nell'Associazione.

L'Ente Pubblico che intenda assumere la qualità di socio deve presentare all'Associazione apposita domanda, firmata legale rappresentante, contenente:

a) la denominazione e l'indirizzo dell'Ente;

b) lo scopo della propria attività;

c) la dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente le disposizioni e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

d) la dichiarazione di impegno a versare - non appena ricevuta, a mezzo posta elettronica certificata, comunicazione della avvenuta accettazione della sua richiesta di adesione - la quota di ingresso (quota di adesione iniziale) sì come indicata al successivo articolo 7.

La ammissione del nuovo associato diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia effettuato il versamento della quota associativa di ingresso (quota di adesione iniziale) di cui al successivo articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che da parte del nuovo ammesso sia effettuato il versamento della quota associativa di ingresso, l'ammissione si intederà decaduta. La domanda potrà essere ripresentata, ma dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota associativa di ingresso sottoscritta. L'ammissione avrà efficacia immediata e sarà annotata nel Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Associazione dovrà motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli Associati in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella assunta dalla Presidenza, quest'ultima è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea,

comunicando la relativa determinazione entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

All'atto della sua affiliazione all'Associazione, ovvero ricevuta la comunicazione della intervenuta sua ammissione all'Associazione ed entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, l'impresa è tenuta a versare una quota associativa di ingresso (anche detta quota di adesione iniziale) pari ad €. 200,00 (euro duecento/00).

Per l'intera durata del rapporto associativo, l'impresa associata è tenuta a versare una quota associativa mensile (detta anche quota sociale) pari ad €. 100,00 (euro cento/00). Il versamento della quota associativa mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese di riferimento.

Le quote sono nominative e non possono essere cedute, neppure ad altre imprese associate.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.

L'impresa in regola con il versamento delle quote associative di cui al presente articolo ha la possibilità di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organi sociali.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Le imprese associate sono tenute a sottoscrivere e versare, all'atto della loro affiliazione all'Associazione, la quota di associativa di ingresso di cui al precedente articolo 7, nonché a versare nel corso del rapporto associativo la relativa quota associativa mensile di cui al medesimo articolo 7.

Le imprese si impegnano a restare affiliate all'Associazione per un periodo minimo di 5 anni, decorrente dalla data in cui l'adesione a socia è divenuta

operativa con relativa annotazione nel Libro dei Soci. Le imprese associate sono tenute ed a tal fine si impegnano, in caso di loro recesso anticipato dall'Associazione, fatto salvo il caso che ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 11 del presente Statuto, a versare all'Associazione una penale pari ad €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00).

Esse sono inoltre tenute :

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- b) a non aderire ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto od incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, salvo autorizzazione dell'Associazione;
- c) a favorire l'adesione all'Associazione di altre imprese in possesso dei requisiti richiesti;
- d) a comunicare all'Associazione le modifiche della propria attività, della propria forma giuridica, della sede dell'impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

L'Associazione non può in alcuna forma assumere obbligazioni verso terzi nell'interesse specifico di alcuna delle imprese associate.

Ogni impresa associata è titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni dei servizi associativi, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ART. 9 – SANZIONI PECUNIARE E SOSPENSIONI

La Presidenza può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali e associativi nei confronti delle imprese

associate che non provvedano a sanare la loro esposizione debitoria verso l'Associazione, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata, o che commettano infrazioni tali da comportare l'adozione del provvedimento di esclusione, secondo le modalità previste dal codice etico interno.

E' espressamente previsto che, oltre all'adozione delle sanzioni di cui al comma 1, l'impresa associata che maturi una esposizione debitoria superiore al corrispettivo di n. 5 (cinque) quote sociali mensili, sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% da calcolarsi sull'intera esposizione debitoria.

Nessun provvedimento può essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine.

Il provvedimento di sospensione, eventualmente adottato, è revocato dalla Presidenza una volta venuti meno i motivi che lo hanno provocato. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro 15 (quindici) giorni a mezzo posta elettronica certificata.

In ogni caso decade automaticamente l'impresa associata che abbia maturato una esposizione debitoria pari al corrispettivo di n. 12 (dodici) quote associative mensili e, nonostante la messa in mora, non abbia provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative mensili nei termini indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il provvedimento di esclusione, che ratifica l'avvenuta decadenza dell'Impresa da Associata dell'Associazione, è comunicato all'interessato/a dalla Presidenza entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione a mezzo posta elettronica certificata.

L'impresa esclusa per i motivi di cui al precedente non potrà presentare nuova istanza di adesione all'Associazione e non potrà in alcun modo rientrarvi.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 – SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'impresa associata può verificarsi per recesso, decadenza e esclusione.

Lo scioglimento del rapporto associativo comporta la contestuale decadenza da ogni carica sociale rivestita nell'ambito dell'Associazione dall'imprenditore che ne è oggetto o dai suoi rappresentanti.

ART. 11 – RECESSO

L'impresa o l'ente pubblico può recedere dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) quando abbia perso i requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 5 del presente Statuto;
- b) quando abbia cessato la propria attività dandone relativa comunicazione agli organi competenti;
- c) qualora dimostrino di non poter più partecipare agli scopi sociali, fornendo adeguata ed idonea documentazione.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata dall'impresa associata all'Associazione a mezzo PEC, al seguente indirizzo unicedil@legpec.it ovvero a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Unicedil - via Resuttano, 34 - CAP 00132 Roma (RM), utilizzando esclusivamente il “Modulo di recesso” disponibile sul sito ufficiale

dell'Associazione: www.unicedil.it.

Spetta alla Presidenza constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e di provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione.

Qualora non ricorra alcuno dei motivi di cui al precedente comma 1, lett. a) o b) e l'impresa inoltri opposita comunicazione di recesso, antecedentemente al termine minimo di affiliazione di cui all'art. 8 del presente Statuto, sarà tenuta a versare all'Associazione una penale pari ad €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00).

Ricevuto il modulo di recesso debitamente compilato da parte dell'impresa associata, la Presidenza deve esaminarlo entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, ovvero constatato il mancato versamento della penale di cui all'art. 8 ove dovuto, la Presidenza deve darne immediata comunicazione all'impresa associata, che entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto associativo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda – che rimane subordinato in ogni caso al versamento della penale di cui all'art. 8 del presente Statuto ove dovuta - che è comunicato all'interessata a mezzo posta elettronica certificata.

In nessun caso il socio recedente avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

E' fatto salvo il diritto dell'Associazione di concedere il recesso immediato all'impresa richiedente.

ART. 12 – DECADENZA

Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'Impresa Associata:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali;

c) il cui titolare sia stato interdetto, con provvedimento definitivo, dall'esercizio di attività imprenditoriali.

ART. 13 – ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Associazione nei confronti dell'impresa che:

a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;

b) sia gravemente inadempiente agli obblighi associativi;

c) abbia maturato una esposizione debitoria nei confronti dell'Associazione pari al corrispettivo di n. 12 (dodici) quote associative mensili e, dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento, non provveda a sanare la sua esposizione debitoria verso l'Associazione entro il termine assegnato;

E' altresì esclusa l'impresa associata il cui titolare o legale rappresentante:

a) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio con sentenza definitiva;

b) tenga un comportamento, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, che reca grave danno morale e/o materiale alla stessa.

In ogni caso la Presidenza non può deliberare l'esclusione dell'impresa associata dall'Associazione, se la stessa non sia stata formalmente invitata, per iscritto, a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a regolarizzare la propria posizione, e a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

Il provvedimento di esclusione può essere adottato solo dopo il decorso di detto termine, sempre che l'interessato rimanga .

ART. 14 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote di adesione iniziale (quote associative di ingresso) versate da ciascuna impresa associata, ciascuna del valore nominale di €. 500,00 (euro cinquecento/00);

b) dalle quote associative mensili versate da ciascuna impresa associata nel corso del rapporto associativo, ognuna del valore di €. 100,00 (euro cento/00);

c) dal fondo di riserva legale ordinario;

d) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;

e) da eventuali riserve non destinate a copertura di specifici oneri;

f) dai beni di proprietà dell'Associazione;

g) da ogni ed eventuale contributo, sovvenzione o liberalità che pervenga all'Associazione da parte di chiunque, enti pubblici e/o privati,

h) da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

i) dagli avanzi di gestione.

L'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare di aumentare la quota sociale e la quota di ingresso diversificandone l'importo secondo le diverse categorie di soci in proporzione all'interesse che ciascuna ha nell'attività sociale.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente l'Associazione con il suo patrimonio e, conseguentemente, le altre imprese associate nei limiti della

quota sottoscritta.

ART. 16 – REQUISITI MUTUALISTICI

Per tutta la durata dell'Associazione è vietata la ripartizione degli utili sotto qualsiasi forma.

Le riserve non sono mai divisibili tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 30.01.1992 n. 59 e con l'osservanza delle relative disposizioni di legge.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Associazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Associazione entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

ART. 18 – SPESE DI GESTIONE

Tutte le spese di ordinaria gestione dell'Associazione (compenso del Presidente, spese di segreteria, affitto dei locali per la sede, utenze, etc.) saranno effettuate con le quote associative mensili versate da ciascun associato.

Eventuali operazioni diverse dalla normale amministrazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: marketing, pubblicità, pubblicazioni, consulenze, realizzazioni siti web o marchi registrati, partecipazione dell'associazione a mostre, expo, fiere, etc.) resa in favore di una singola impresa richiedente faranno carico all'impresa beneficiaria.

ART. 19 – COSTITUZIONE E POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dai titolari delle imprese, dai legali rappresentanti o dai delegati di tutte le imprese associate.

Ciascuna impresa associata, nel caso di società, è rappresentata in assemblea da un delegato, i cui poteri debbono risultare da apposita deliberazione della società delegante, da conservarsi agli atti dell’Associazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei legali rappresentanti intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutte le imprese associate anche se non intervenute o dissenzienti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rimandata a data da destinarsi.

ART. 20 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo delle imprese associate aventi diritti al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata con apposito avviso inviato ai soci tramite posta elettronica certificata, almeno 15 (quindici) giorni prima

della data fissata per l'adunanza.

La seconda convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei legali rappresentanti delle imprese associate aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 21 – VOTAZIONI

Ogni impresa associata, iscritta nel Libro Soci e in regola con il versamento delle quote sociali mensili, ha diritto ad un voto espresso per il tramite del suo rappresentante.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

ART. 22 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del Presidente e il programma di sviluppo dell'associazione e ne verifica periodicamente l'attuazione;

b) Ove venga sostituito il Presidente, la relativa deliberazione avrà efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla sua adozione;

c) approva i regolamenti interni dell'Associazione;

d) delibera sull'aumento delle quote associative di cui al precedente art. 7;

e) determina le misure dei compensi o gettoni da corrispondere ai collaboratori interni ed esterni all'Associazione;

f) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenze dal presente statuto;

All'Assemblea ordinaria spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) discutere su progetti che il Presidente intenda sottoporre ai soci.

ART. 24 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente

ART. 25 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente non potrà mai essere il legale rappresentante di un'impresa associata.

Il Presidente è una figura esterna all'Associazione e:

- a) ha la rappresentanza dell'Associazione e ne sottoscrive gli atti;
- b) cura la gestione dell'attività dell'Associazione;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giurisdizione;

d) può aprire e chiudere conti correnti e disporre pagamenti e incassi sui medesimi;

e) rilascia quietanze liberatorie delle somme da chiunque (pubbliche amministrazioni o privati) ed a qualsiasi titolo versate all'Associazione;

f) presiede le assemblee dagli associati;

g) vigila su tutte le attività dell'Associazione;

h) si occupa della tenuta e della conservazione dei documenti e dei registri dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, può nominare un Vicepresidente *ad interim* e delegare ad esso alcune delle sue funzioni.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le imprese associate, anche con riferimento alla applicazione e/o interpretazione delle clausole del presente Statuto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 27 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile stabilite per le Società per azioni in quanto compatibili e dalle leggi speciali in materia di società consortili in forma di associazione.